

Legge federale sulle condizioni e le procedure per praticare le sterilizzazioni

(Legge federale sulle sterilizzazioni)

Progetto 1

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 122 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 23 giugno 2003²;

visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 2003³,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina le condizioni alle quali è permessa la sterilizzazione a fini contraccettivi nonché la procedura da applicare.

Art. 2 Definizione

¹ La sterilizzazione rappresenta un intervento medico al fine di interrompere permanentemente e definitivamente la capacità riproduttiva di una persona.

² Non sono considerate sterilizzazioni gli interventi di natura terapeutica il cui effetto secondario inevitabile è la soppressione della capacità riproduttiva.

Sezione 2: Condizioni e procedura

Art. 3 Sterilizzazione di persone al di sotto dei 16 anni

La sterilizzazione di persone che non hanno ancora compiuto 16 anni è vietata.

Minoranza (Menétrey, de Dardel, Lauper, Thanei)

Titolo: Sterilizzazione di persone al di sotto dei 18 anni

La sterilizzazione di persone che non hanno ancora compiuto 18 anni è vietata.

¹ RS 101

² FF 2003 5483

³ FF 2003 5525

Art. 4 Sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di intendere

La sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di intendere che hanno compiuto 16 anni è vietata.

Minoranza (Menétrey, de Dardel, Lauper, Thanei)

La sterilizzazione di persone temporaneamente incapaci di intendere che hanno compiuto 18 anni è vietata.

Art. 5 Sterilizzazione di persone capaci di intendere

¹ La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di intendere che hanno compiuto 16 anni solo se sono state informate in maniera esauriente in merito e se hanno rilasciato liberamente la propria approvazione scritta. Inoltre il rappresentante legale deve avervi acconsentito.

² Chi opera l'intervento medico deve annotare nell'anamnesi in base a quali criteri è stata stabilita la capacità d'intendere dell'interessato. Nel caso di minorenni, deve chiedere il parere di un secondo medico.

Minoranza (Menétrey, de Dardel, Lauper, Thanei)

¹ La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di intendere che hanno compiuto 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente in merito e se hanno rilasciato liberamente la propria approvazione scritta.

² Chi opera l'intervento medico deve annotare nell'anamnesi in base a quali criteri è stata stabilita la capacità d'intendere dell'interessato.

Art. 6 Sterilizzazione di persone interdette

¹ La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di intendere e interdette che hanno compiuto 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente in merito e se hanno rilasciato liberamente la propria approvazione scritta. Inoltre il rappresentante legale deve avervi acconsentito.

² Chi pratica l'intervento deve:

- a. annotare nell'anamnesi in base a quali criteri è stata stabilita la capacità di intendere dell'interessato; e
- b. ottenere il consenso dell'autorità tutoria di vigilanza prima della sterilizzazione.

³ L'autorità tutoria di vigilanza deve chiedere il parere di un secondo medico. Se necessario, ordina una perizia psichiatrica sulla capacità di intendere dell'interessato e se del caso rilascia il proprio consenso all'intervento.

Art. 7 Sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di intendere

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di intendere che hanno compiuto 16 anni è vietata.

² Eccezionalmente, la sterilizzazione è ammessa:

- a. nell'esclusivo interesse della persona in questione, se questa non ha espresso alcun rifiuto nei confronti dell'intervento;
- b. la procreazione e la nascita di un bambino non possono essere evitati con altri mezzi contraccettivi adeguati o con la sterilizzazione volontaria del partner capace di intendere;
- c. la procreazione e la nascita di un bambino sono probabili;
- d. una gravidanza, una paternità/maternità o una separazione inevitabile dal bambino metterebbero in serio pericolo la salute fisica o mentale della persona in questione; e
- e. l'autorità tutoria di vigilanza ha dato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 8.

Minoranza (Menétrey, de Dardel, Lauper, Thanei)

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di intendere che hanno compiuto 18 anni è vietata.

Art. 8 Consenso dell'autorità tutoria di vigilanza alla sterilizzazione di persone permanentemente incapaci di intendere

¹ L'autorità tutoria di vigilanza esamina, su richiesta dell'interessato, di una persona che le è prossima, del suo tutore o dell'autorità tutoria, se le condizioni per una sterilizzazione sono adempiute.

² Prima di decidere, l'autorità tutoria di vigilanza prende le misure seguenti:

- a. ascolta in sede separata e nella sua integralità l'interessato e le persone che gli sono prossime ;
- b. fa elaborare da un esperto un rapporto sulla persona in questione e sulla sua situazione sociale;
- c. chiede la perizia di un medico psichiatrico sull'incapacità di intendere dell'interessato e sulla durata di questa incapacità.

³ La sterilizzazione può essere praticata solo se l'autorità tutoria di vigilanza l'ha approvata alla maggioranza dei voti dei suoi membri.

Art. 9 Valutazione giudiziaria della decisione dell'autorità tutoria di vigilanza

¹ L'interessato, una persona a lui prossima o il tutore possono impugnare la decisione di approvazione dell'autorità tutoria di vigilanza entro 30 giorni a partire dalla sua notifica dinanzi al tribunale cantonale competente. La decisione sottostà alla giurisdizione civile ai sensi dell'articolo 43 e segg. OG.

² Se l'autorità tutoria di vigilanza ha negato la propria approvazione, solo l'interessato o il rappresentante legale possono presentare ricorso.

³ Prima di dare il proprio consenso alla sterilizzazione, il tribunale ascolta nella sua integralità l'interessato e le persone che gli sono prossime. La decisione di approvazione necessita della maggioranza dei voti dei membri del tribunale.

Art. 10 Rapporto

¹ Il medico che ha praticato un intervento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 su una persona incapace di intendere notifica l'operazione all'autorità tutoria di vigilanza entro dieci giorni.

² Il medico che ha sterilizzato un persona interdetta o permanentemente incapace di intendere notifica l'operazione entro 30 giorni al dipartimento cantonale responsabile della sanità o all'ufficio che il dipartimento ha designato allo scopo.

³ La notifica non deve contenere indicazioni che permettano l'identificazione.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 11

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.